

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1223)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1980

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali

ONOREVOLI SENATORI. — Le paghe dei graduati e militari di truppa in servizio di leva e volontario sono state rivalutate unitamente alle paghe spettanti agli allievi delle Accademie militari, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi armati dello Stato con la legge 30 novembre 1978, n. 755.

In sede di approvazione del provvedimento, il Parlamento tenne a puntualizzare la impossibilità, stante la difficile situazione economica del Paese, di attribuire a detto personale un trattamento adeguato alle esigenze ed in linea con il mutato valore d'acquisto della moneta.

In altri termini, il Parlamento, pur riconoscendo la fondatezza delle motivazioni di ordine socio-economico che imponevano un congruo aumento delle retribuzioni, optò nel 1978 per una loro parziale, anche se immediata, rivalutazione, impegnando al tempo stesso il Governo con uno specifico ordine del giorno del Senato (9.1292.1 del 25 ottobre 1978) a riconsiderare il problema delle paghe dei militari di leva e volontari nella sua globalità, con particolare riferimento alla revisione delle tabelle I e II allegate alla legge stessa in modo che risultasse « ulteriormente accentuato l'aumento per i gra-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duati di truppa rispetto ai militari di truppa ».

Sono trascorsi quasi due anni dalla promulgazione del provvedimento e in quest'arco di tempo, seppur breve, la lievitazione dei costi, in particolare nei settori che interessano più direttamente i giovani alle armi (trasporti, editoria, spettacoli, comunicazioni postelegrafoniche, eccetera), ha nuovamente vanificato i benefici economici accordati.

L'entità delle paghe in vigore non solo è tornata ad essere del tutto inadeguata per i giovani in servizio di leva che, lontani dalle famiglie, adempiendo un preciso dovere costituzionale, ma non esercita più alcuna funzione incentivante a favore del volontariato, nonostante la critica situazione che tuttora si registra nel campo dell'occupazione giovanile.

Tenuto conto che la rivalutazione delle paghe interessa un rilevante numero di giovani (circa 280.000 l'anno), molti dei quali ancora alla ricerca di una prima occupazione, si ritiene che un deciso intervento inteso

a rendere le retribuzioni, per quanto possibile, rispondenti alle esigenze, ancorchè minime, dei giovani possa contribuire a risolvere il problema nel suo complesso.

Con tali intenti è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede il raddoppio delle paghe in vigore. Tale misura dell'aumento è sembrata il minimo indispensabile per le paghe del personale di leva.

Un più consistente aumento delle paghe, pure auspicabile, nonchè un proporzionale maggiore aumento dei compensi per i graduati, ai quali andrebbe un riconoscimento particolare per le diverse attribuzioni svolte e per le maggiori responsabilità, non è sembrato conciliabile con l'attuale situazione economica del Paese.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammonta a 100 miliardi riguardanti: per miliardi 97,774, il Ministero della difesa; per miliardi 1,53, il Ministero dell'interno; per miliardi 0,336, il Ministero di grazia e giustizia; per miliardi 0,335, il Ministero delle finanze e, per miliardi 0,025, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1981.

**Art. 2.**

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

È abrogata la legge 30 novembre 1978, numero 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

## TABELLA I

*Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati*

soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviere . . . . .	L. 2.000
caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto . . . . .	» 2.200
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere . . . . .	» 2.400

*Nota:* Ai militari in titolo, per i quali sia prevista la continuazione del servizio militare oltre il dodicesimo mese, compete dall'inizio del tredicesimo mese una maggiorazione di paga di lire 200 giornaliere.

Detta maggiorazione non compete ai militari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

## TABELLA II

*Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge*

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio . . . . .	L. 3.000
dal quarto al dodicesimo mese di servizio . . . . .	» 5.600
dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio . . . . .	» 7.000
dal venticinquesimo mese di servizio in poi . . . . .	» 9.000

*Nota:* Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.